

Il giudizio sull'anomalia dell'offerta nelle gare di appalto di opere pubbliche costituisce una tipica valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione ed è sindacabile solo ove presenti palesi errori di fatto, aspetti di manifesta irrazionalità ovvero evidenti contraddizioni logiche. Pertanto, fermo restando che le determinazioni finali dell'Amministrazione devono basarsi su un'adeguata istruttoria e su una congrua motivazione (affinché in sede giurisdizionale possa verificarsi se esse risultano affette da eccesso di potere), l'Amministrazione deve, a tal fine, prendere specificamente in considerazione le giustificazioni rese dall'impresa, la cui offerta sia assoggettata alla verifica di anomalia, e deve chiaramente esporre le ragioni per cui le abbia poi considerate insoddisfacenti, convincendosi così che l'offerta (apparentemente) migliore o più conveniente non sia poi in realtà tale, in quanto effettivamente anomala e non in grado di dare adeguato affidamento circa il corretto adempimento del contratto da stipulare. L'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. non impone che la valutazione delle offerte sia affidata obbligatoriamente ad apposito organo collegiale (commissione giudicatrice) deputato espressamente alla valutazione delle offerte, come invece prescrive l'art. 21, comma 4, della medesima legge per l'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché per l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, ma più genericamente prevede che il responsabile del procedimento, nell'esercizio del compito affidatogli dalla norma ("...esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti, ai sensi dell'art. 21, comma 1bis della legge, e valuta la congruità delle offerte...") possa avvalersi di "...organismi tecnici della stazione appaltante..." dei quali la stessa norma non definisce né la natura né la composizione. L'Amministrazione - e per essa il responsabile del procedimento - può, dunque, avvalersi o di propri organi tecnici, se già istituzionalmente previsti, ovvero può procedere all'istituzione di apposito organismo tecnico. Deve ritenersi ormai consolidato l'avviso secondo cui, alla stregua della richiamata normativa nazionale e comunitaria, il giudizio di verifica di un'offerta sospetta di anomalia ha natura globale e deve risultare da un'analisi di carattere tecnico sia delle singole componenti in cui l'offerta si articola sia della relativa incidenza di dette componenti sulla medesima offerta, ma considerata nel suo insieme, al fine di valutare se l'anomalia riscontrata con riguardo alla singola voce o componente si traduca o meno nell'inattendibilità dell'offerta nel suo complesso (cfr. Cons. Stato, VI, 10.2.2000, n. 707; 19.5.2000, n. 2908; 11.12.2001, n. 6217 e 14.1.2002, n. 157; T.A.R. Lazio, Roma, III, 20.2.2003, n. 1357). Giova, dunque, ribadire che il giudizio di anomalia non deve mirare unicamente a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza sia nella realtà di mercato sia in quella aziendale. Tutto ciò, ovviamente, in un quadro che garantisca la ricerca di un equilibrio tra la convenienza dell'Amministrazione ad affidare l'appalto al prezzo più basso e l'esigenza di evitarne l'esecuzione, qualora il ribasso si attesti al di là del ragionevole limite dettato dalle leggi di mercato (T.A.R. Lazio, III, 20.2.2003, n. 1537; 2.12.2002, n. 11032).